

V^o l'orario degli esercizi pubblici di cui al proprio decreto n. 02698 del 2 dicembre 1952;
 V^o gli articoli 9 e 96 del T. U. Leggi di P. S. 18-6-1931 N. 773 e l'articolo 174 del relativo regolamento approvato con R. D. 6-5-1940 N. 635;
 Ritornata l'opportunità di estendere la disciplina dell'orario agli altri esercizi non contemplati nel precedente decreto.

D E C R E T A

1^o) - L'orario di apertura e chiusura degli esercizi pubblici di questa Provincia è stabilito come segue:

	ESTIVO		INVERNALE	
	Apertura Ore	Chiusura Ore	Apertura Ore	Chiusura Ore
a) - Alberghi, locande e pensioni	6	24	7	23
b) - Ristoranti e trattorie	7	24	8	23
c) - Caffè e bar	6	24	7	23
d) - Osterie, osterie con cucina, sale pubbliche di giochi leciti (carte - bigliardi e bigliardini), spacci di bevande alcoliche annessi ai circoli ENAL - CAR - ACLI, ecc. Vendite vino dei propri fondi.	9	23	10	22
e) - Spacci di bevande non alcoliche e di cibi cotti con consumo sul posto.	7	23	8	22
f) - Alberghi diurni e bagni pubblici.	7	21	8	20
g) - Rimesse di autoveicoli, di vetture, locali di stallaggio e simili.	6	23	7	22
h) - Noleggi di autoveicoli senza conducente, di motocicli e biciclette.	7	22	8	21



- L'orario estivo decorre dal 15 maggio al 31 ottobre; quello invernale dal 1^o novembre al 14 maggio.
- 2^o) - Le osterie e gli spacci di alcolici annessi ai circoli ENAL - ACLI - CAR ecc. nei giorni festivi apriranno alle ore 11, fermo restando l'orario di chiusura come dianzi indicato.
- 3^o) - Gli alberghi, locande e pensioni possono ricevere le persone, per alloggiarle, in qualsiasi ora della notte. Le rimesse di autoveicoli e di vetture ed i locali di stallaggio possono accogliere e fare uscire gli automezzi, i veicoli e gli animali da tiro e da soma anche di notte.
- 4^o) - Ai sensi dell'art. 9 della legge di P. S. è fatto obbligo a ciascun esercente di tenere esposta al pubblico nel proprio esercizio una copia del presente decreto.

Quanto stabilito nel presente decreto decorre dal 20 dicembre p. v.

Nuoro, 10 Dicembre 1953

IL QUESTORE

Dott. C. Scribano

DISPOSIZIONI INTERESSANTI GLI ESERCIZI PUBBLICI

T. U. LEGGI DI P. S. 18 GIUGNO 1931 N. 773

ART. 96 - L'orario di apertura e di chiusura degli esercizi pubblici è stabilito per ciascun comune dal Questore, sentito il Sindaco.

Senza speciale autorizzazione del Prefetto, l'ora di apertura degli esercizi destinati esclusivamente alla vendita o al consumo di bevande alcoliche non può essere fissata prima delle ore 10 per i giorni feriali e delle ore 11 per i giorni festivi e l'ora di chiusura non può essere fissata oltre le ore 23 per il tempo compreso tra il 15 maggio al 31 ottobre, né oltre le ore 22 per il tempo compreso tra il 1^o novembre e il 14 maggio.

Prima delle ore di apertura e dopo le ore di chiusura sopra indicate, è vietata la vendita di bevande alcoliche in ogni altro esercizio di caffè, bar, ristorante, albergo e simili.

ART. 97 - La vendita delle bevande alcoliche aventi un contenuto di alcool superiore al 21 per cento del volume è vietata nei giorni festivi e in quelli in cui hanno luogo le operazioni elettorali.

ART. 101 - È vietato di adibire il locale di un pubblico esercizio a ufficio di collocamento o di pagamento delle mercedi agli operai.

Negli esercizi di vendita al minuto di bevande alcoliche non possono essere impiegati minori degli anni 18, fatta eccezione per le persone di famiglia dell'esercente.

I Prefetti possono vietare, per ragioni di moralità o di ordine pubblico, l'impiego negli esercizi predetti di donne, anche maggiori degli anni 18.

REGOLAMENTO DI P. S. APPROVATO CON R. D. 6 MAGGIO 1940 N. 635

ART. 173 - Nell'interesse pubblico, l'autorità competente a fissare gli orari dei pubblici esercizi, ha facoltà di consentire, eccezionalmente, il prolungamento dell'orario anche, ove occorra, durante tutta la notte, tenendo conto delle esigenze e delle consuetudini locali.

Durante il prolungamento dell'orario non è consentito l'esercizio dei giochi, ancorché sia stata conseguita la relativa licenza.

ART. 176 - Agli esercizi dei quali, per la legge, non si considera vendita al mi-

nuto di bevande alcoliche quella fatta in recipienti chiusi secondo le consuetudini commerciali, e da trasportarsi fuori del locale di vendita, purché la quantità contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a mezzo litro per le bevande alcoliche di cui all'art. 89 della legge, ed a due terzi di litro per le altre.

Per le bevande non alcoliche, è considerata vendita al minuto esclusivamente quella congiunta al consumo.

ART. 177 - Si considerano bevande alcoliche aventi un contenuto in alcool superiore al 21 per cento del volume quelle che vengono ridotte al disotto di tale limite mediante diluizione e miscela alatto della vendita al minuto.

ART. 178 - La vendita al minuto nei giorni festivi delle bevande di cui all'art. 89 della legge, non si consente negli alberghi, alle locande e alle pensioni, purché le somministrazioni siano fatte, di regola, a persone che vi alloggiavano e in locali non aperti al pubblico; né alle farmacie, purché la vendita sia fatta come somministrazione di medicinali, a norma delle disposizioni vigenti sull'esercizio delle farmacie.

ART. 179 - Le bottiglie e gli altri recipienti contenenti bevande alcoliche di cui all'art. 89 della legge, che si trovano nei pubblici esercizi di vendita al minuto, debbono portare all'esterno, in modo visibile, la designazione del liquore, con la scritta: «contiene alcool in quantità superiore al 21 per cento del volume».

ART. 180 - I pubblici esercenti debbono tenere esposte nel locale dell'esercizio, in luogo visibile al pubblico, la licenza e l'autorizzazione e la tariffa dei prezzi.

Hanno pure l'obbligo di tenere in luogo visibile al pubblico l'elenco delle bevande alcoliche indicate nell'art. 89 della legge che trovansi in vendita nell'esercizio, nonché la riproduzione a stampa degli artt. 96, 97 e 101 della legge e 173, 176 a 181 e 186 del presente regolamento.

ART. 181 - Non è permesso somministrare al minuto bevande alcoliche di qualsiasi specie come prezzo di scommessa o di giuoco, né farne vendita a prezzo ragguagliato ad ora o frazione di ora.

ART. 186 - Con la chiusura dei pubblici esercizi all'ora stabilita deve cessare ogni servizio o somministrazione agli avventori ed effettuarsi lo sgombero del locale.